

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 300/2007 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2007
che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza, compresi i seguenti regolamenti: il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽²⁾, riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali, il regolamento (CE) n. 1683/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽⁴⁾ il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finan-

ziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ⁽⁶⁾, e il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito ⁽⁷⁾. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

(2) L'incidente di Chernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. Per conseguire l'obiettivo sancito dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il «trattato Euratom») di instaurare condizioni di sicurezza necessarie per eliminare rischi per la vita e la salute delle popolazioni, la Comunità europea dell'energia atomica (la «Comunità») dovrebbe essere in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.

(3) Con la decisione 1999/819/Euratom della Commissione ⁽⁸⁾, la Comunità ha aderito alla convenzione sulla sicurezza nucleare, uno dei cui obiettivi è quello di conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero. Con la decisione 2005/510/Euratom della Commissione ⁽⁹⁾, la Comunità ha aderito inoltre alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, uno dei cui obiettivi è quello di raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel mondo intero. Le due convenzioni mirano al conseguimento di questi obiettivi grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale compresa, se del caso, la cooperazione in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ Parere del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽³⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2004/491/Euratom (GU L 172 del 6.5.2004, pag. 7).

⁽⁹⁾ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33.